3. Dichiarazione sugli investimenti effettuati a titolo «*de minimis*» (art. 6, comma 2)			
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro
☐	☐	☒	☐

Documentazione da conservare

L'agevolazione spetta a condizione che gli investitori ricevano e conservino una dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, secondo il modello di cui all'allegato B, da rilasciare entro 30 giorni dal conferimento. La dichiarazione contiene:

- l'importo dell'investimento
- il codice COR rilasciato dal Registro Nazionale degli Aiuti (RNA)
- l'importo della detrazione fruibile

***** Il presente modulo riporta tutti gli oneri informativi complessivamente derivanti dal decreto ministeriale 28 dicembre 2020 e s.m.i.

26A05995

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 5 novembre 2026.

Prescrizioni per il trasporto su strada di materiali radioattivi (Classe 7 ADR).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA MOTORIZZAZIONE

Vista la direttiva 2011/70/Euratom, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi;

Vista la direttiva 2014/87/Euratom che modifica la direttiva 2009/71/Euratom;

Vista la direttiva 2013/59/Euratom che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom;

Vista la direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose;

Vista la direttiva delegata 2025/149/UE del 24 gennaio 2025 della Commissione, che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose al fine di tener conto del progresso scientifico e delle innovazioni tecnologiche;

Vista la direttiva 2022/1999 del 19 ottobre 2022 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose;

Visto il nuovo codice della strada emanato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e, in particolare, il comma 2 dell'art. 168 che regolamenta in ambito nazionale il trasporto di merci pericolose su strada;

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, concernente la ratifica e l'esecuzione del Trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica ed atti allegati, firmato a Roma il 25 marzo 1957;

Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e successive modifiche e integrazioni, recante «Impiego pacifico dell'energia nucleare»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, recante «Modifiche ed integrazioni alla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sull'impiego pacifico dell'energia nucleare»;

Vista la legge 24 aprile 1975, n. 131, che autorizza la ratifica e l'esecuzione del Trattato contro la proliferazione delle armi nucleari, firmato a Londra, Mosca e Washington il 1° luglio 1968;

Vista la legge 7 agosto 1982, n. 704, di ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari, aperta alla firma a Vienna ed a New York il 3 marzo 1980;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modifiche e integrazioni, recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia»;

Vista la legge 28 aprile 2015, n. 58, concernente «Ratifica ed esecuzione degli emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno»;

Vista la legge 28 luglio 2016, n. 153, sulle «Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: *a)* della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; *b)* della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; *c)* del protocollo di emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; *d)* della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; *e)* del protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, di recepimento della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto di merci pericolose;

Visto il decreto legislativo 19 ottobre 2011, n. 185, recante «Attuazione della direttiva 2009/71/Euratom, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza degli impianti nucleari»;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, e successive modifiche e integrazioni, recante «Attuazione della direttiva 2011/70/Euratom, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi»;

Visto in particolare l'art. 6 del suddetto decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, che stabilisce che l'autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione è l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN);

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, e successive modifiche e integrazioni, recante «Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'art. 20, comma 1, lettera *a)*, della legge 4 ottobre 2019, n. 117.», che abroga e sostituisce, in particolare, il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 2022, n. 203, concernente l'aggiornamento del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101;

Visto in particolare l'art. 43 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, nel quale viene disciplinata l'attività di trasporto di materiali radioattivi;

Visto il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 137, recante «Attuazione della direttiva 2014/87/Euratom che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari»;

Vista la nota del 16 giugno 2008 del Ministero dello sviluppo economico, con la quale sono state emanate le linee di indirizzo sulle procedure amministrative relative all'autorizzazione al trasporto di materie radioattive e fissili speciali con modalità stradale, ferroviaria, marittima, aerea e vie navigabili interne, modificate con determina dirigenziale del 12 ottobre 2011 (di seguito «Linee di indirizzo»);

Visto il decreto interministeriale 7 agosto 2015, recante «Classificazione dei rifiuti radioattivi, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45»;

Visto il decreto interministeriale 8 settembre 2017, recante «Requisiti di protezione fisica passiva e modalità di redazione dei piani di protezione fisica»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 13 febbraio 2025 (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 65 del 19 marzo 2025), di recepimento della direttiva 2025/149/UE della Commissione;

Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 7 agosto 2023, n. 194, concernente la regolamentazione dei casi di esenzione dall'obbligo di nomina del consulente ADR in conformità a quanto previsto dal paragrafo 1.8.3.2 dell'ADR;

Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 19 giugno 2017, relativo alla normativa tecnica ed amministrativa relativa agli autoveicoli e rimorchi per uso speciale laboratorio mobile o con apparecchiature mobili di rilevamento;

Visto il documento INFCIRC/225 del giugno 1999 dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) di Vienna, concernente le direttive applicabili ai trasferimenti di materiali e tecnologie nucleari;

Vista la guida tecnica n. SSG-86 «*Radiation Protection Programmes for the Transport of Radioactive Material*» dell'AIEA;

Vista la circolare n. 162 del 16 dicembre 1996 del Ministero dei trasporti e della navigazione (prot. 1772/4967/1), riguardante le prescrizioni di sicurezza relative al trasporto nazionale su strada di materie radioattive (classe 7) adottata in attuazione dell'art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860/1962, come modificato dall'art 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, e successivamente abrogato dal decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101;

Tenuto conto che la gran parte delle prescrizioni contenute nella suddetta circolare risultano obsolete e necessitano di un aggiornamento tecnico;

Considerato che conformemente al capitolo 1.9 dell'accordo ADR ogni autorità competente delle parti contraenti può introdurre «particolari condizioni di trasporto per talune merci pericolose» al fine di tutelare la sicurezza del trasporto stesso;

Ritenuto necessario fornire disposizioni tecniche affinché le prescrizioni di sicurezza contenute, ai sensi comma 2 dell'art. 43 del decreto legislativo n. 101/2020, nelle emanande autorizzazioni al trasporto stradale di materiali radioattivi, siano conformi ai dettami della sezione 1.7.1.2 dell'ADR, per la sicurezza e protezione della popolazione, dei beni e dell'ambiente dagli effetti dannosi delle radiazioni ionizzanti durante il trasporto di tali materiali;

Acquisito il parere favorevole dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) pervenuto con nota prot. n. 27165 dell'11 settembre 2026 e recepite le osservazioni ivi formulate;

Acquisito il parere favorevole del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE), Direzione generale domanda ed efficienza energetica, pervenuto con nota prot. n. 32685 del 27 ottobre 2026 e recepite le osservazioni ivi formulate;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente decreto ha lo scopo di definire le prescrizioni necessarie a conformare i requisiti tecnici di sicurezza nella circolazione stradale di materiali radioattivi con le applicabili disposizioni internazionali, al fine di semplificare gli *iter* autorizzativi per i vettori coinvolti pur garantendo l'adeguato livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si ritengono interamente applicabili le definizioni riportate:

1.1. nell'accordo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada, di seguito ADR;

1.2. all'art. 2 del decreto legislativo n. 35 del 27 gennaio 2010;

1.3. all'art. 7 del decreto legislativo n. 101 del 31 luglio 2020;

1.4. veicolo laboratorio mobile contenente sorgenti radioattive appartenenti alla classe 7 ADR: un veicolo appositamente attrezzato per la somministrazione di sostanze radioattive o per l'impiego di apparati radiogeni (anche per la diagnostica e terapia) o con apparecchiature mobili di rilevamento (come richiamati dall'art. 203, comma 1, lettera hh, del regolamento di attuazione del codice della strada), progettato e approvato secondo le prescrizioni contenute nel presente decreto e rispondente ai dettami del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 19 giugno 2017, destinato al trasporto di materie pericolose o attrezzature appartenenti alla classe 7 dell'accordo ADR al fine di consentirne l'impiego in uno o più siti non determinabili preventivamente.

2. Per autorità competenti si intendono, nell'ambito dei rispettivi contesti:

2.1. Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE), Direzione generale domanda ed efficienza energetica: per quanto concerne le autorizzazioni al trasporto di materiali radioattivi;

2.2. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), Direzione generale per la motorizzazione: per quanto concerne le autorizzazioni al trasporto su strada e per la sicurezza tecnica dei veicoli;

2.3. Ministero dell'interno: Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile: per quanto attiene il soccorso pubblico e la difesa civile;

2.4. l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione, ISIN: per ciò che concerne le funzioni di vigilanza, controllo e approvazione dei modelli di collo e dei materiali.

Art. 3.

Campo di applicazione

1. Le prescrizioni del presente decreto si applicano al trasporto su strada di materiali radioattivi, ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo n. 101/2020 e ai veicoli di cui all'art. 8 del presente decreto.

Art. 4.

Titoli autorizzativi

1. Sono soggetti ad autorizzazione i trasporti di materiali radioattivi ricadenti nei requisiti previsti alla sezione III dell'allegato I del decreto legislativo n. 101 del 31 luglio 2020.

2. Sono esclusi dalla richiesta di autorizzazione i trasporti di materiali radioattivi:

2.1. ricadenti in uno dei casi di esclusione previsti dall'ADR (sez. 1.7.1.4);

2.2. per i quali non si verifichino congiuntamente, per singola consegna, le condizioni stabilite dal decreto legislativo n. 101/2020, allegato I - sezione II, par. 12.1, conformemente alle prescrizioni dell'art. 43 del suddetto decreto.

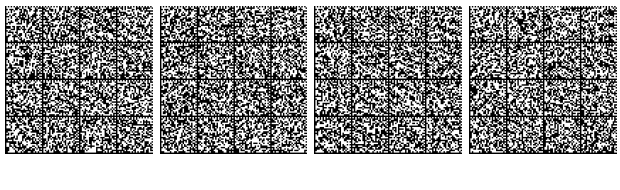
3. Sono soggetti alle prescrizioni del successivo art. 8 i trasporti di strumenti o apparecchiature mobili di rilevamento in veicoli attrezzati a laboratori mobili come definiti all'art. 2, comma 1, punto 4, del presente disposto. Ferme restando, ove applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 43 e 50 del decreto legislativo n. 101 del 2020, le attrezzature contenenti materiale radioattivo come parte integrante di veicoli, ovvero i veicoli classificabili come «laboratorio mobile» aventi a bordo sorgenti radioattive sono soggetti a riconoscimento di idoneità da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISIN per le eventuali prescrizioni in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione. I veicoli con a bordo sorgenti radioattive che soddisfano i requisiti del paragrafo 2.2.7.2.4.1.3 dell'ADR e classificabili come UN 2911 materiale radioattivo, collo esente, strumenti o articoli sono esclusi dalla procedura di riconoscimento.

4. Fatti salvi i casi di esclusione dalla applicazione dell'ADR, l'impresa che effettua il trasporto di materiale radioattivo è sempre soggetta all'obbligo di nomina di un consulente per la sicurezza del trasporto di tale materiale, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, come indicato nel decreto ministeriale del 7 agosto 2023, n. 194.

Art. 5.

Monitoraggio

1. Al fine di garantire il dovuto monitoraggio, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'ISIN assicurano, nell'ambito delle rispettive competenze e secondo modalità definite d'intesa tra le amministrazioni interessate, lo scambio delle informazioni necessarie per le rispettive finalità istituzionali, relative ai vettori autorizzati e ai trasporti effettuati ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, anche mediante l'accesso, ove previsto e se-



condo le modalità consentite, ai dati pertinenti contenuti nei registri spedizione e trasporto del sistema tracciabilità rifiuti materiali e sorgenti (STRIMS), istituito dall'ISIN ai sensi dell'art. 241 del medesimo decreto legislativo.

2. Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al commi 5 e 6 dell'art. 43 del decreto legislativo 101 del 2020, i vettori e i soggetti che organizzano spedizioni di materiali radioattivi assolvono alle prescrizioni dell'allegato X del succitato decreto legislativo per quanto concerne gli obblighi di registrazione e di trasmissione delle informazioni.

Art. 6.

Prescrizioni veicolari

1. I veicoli utilizzabili per il trasporto di materiali radioattivi sono esclusivamente quelli di seguito indicati così come definiti dal comma 1 dell'art. 54 del codice della strada e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione e dal comma 2 del medesimo articolo e in ossequio alla normativa ADR:

autocarri;

trattori stradali;

autoveicoli per uso speciale, come definiti al punto 1.4 art. 2;

autotreni;

autoarticolati;

autoveicoli per trasporto specifico UN 3321 e 3322, trasportabili in cisterne;

tutti i casi previsti dall'ADR.

2. In ogni caso i veicoli in questione devono soddisfare, oltre ai requisiti stabiliti dal d.d. 19 giugno 2017 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, i seguenti requisiti:

la cabina di guida risulta separata dal vano di carico con una parete rigida e continua;

il vano di carico è costituito da carrozzeria chiusa o di tipo equivalente (es. cassone con centinatura di sufficiente robustezza e telone ignifugo) sufficientemente areata;

non è consentito l'uso di carrozzerie ribaltabili e/o scarrabili.

3. Nel caso di veicoli eccezionali o in condizioni di eccezionalità il rilascio delle autorizzazioni sarà subordinato alle ulteriori condizioni di particolari e giustificate esigenze di trasporto come previste dall'art. 368, comma 3, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.

4. L'ISIN può indicare alla Direzione generale per la motorizzazione altre prescrizioni in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione, alle quali i suddetti veicoli sono tenuti ad attenersi.

Art. 7.

Condizioni di sicurezza

1. I trasporti di materiali radioattivi, in aggiunta alle disposizioni già contenute nell'ADR e nel decreto legislativo n. 101/2020, sono soggetti alle seguenti prescrizioni:

1.1. modalità di effettuazione delle soste e detenzione dei presidi di radioprotezione:

a) le fermate per esigenze di servizio dei vettori trasportanti materiali radioattivi, per quanto possibile, non devono essere effettuate vicino a luoghi affollati;

b) durante le fermate per motivi tecnici, o di servizio, i veicoli caricati con colli contenenti materiale radioattivo devono essere tenuti costantemente sotto il controllo del personale addetto al trasporto; tale controllo può essere assicurato anche tramite l'ausilio di appropriati sistemi di sicurezza remotizzati in modo da rendere non necessaria la presenza a bordo del veicolo degli addetti di cui sopra ai fini della limitazione delle dosi individuali;

c) nel caso di trasporto di colli appartenenti alle categorie Gialla-II o Gialla-III, di spedizioni in condizioni di uso esclusivo, ovvero di trasporti alla rinfusa, qualora il veicolo sia obbligato a sostare, si deve provvedere ad apporre dispositivi atti ad impedire l'avvicinamento al veicolo di persone non addette al trasporto;

d) evitare la sosta in prossimità di altri veicoli trasportanti merci pericolose.

1.2. oltre a quanto prescritto dalla sezione 7.5.7. all'ADR, si applicano le seguenti condizioni di circolazione e trasporto:

a) deve essere mantenuta tra le varie unità di trasporto una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni e comunque non inferiore a 50 m;

b) i colli devono essere sempre stivati in modo sicuro e con mezzi di fissaggio e/o ritenzione atti ad impedirne il movimento durante il trasporto.

Art. 8.

Laboratori mobili

1. Sono laboratori mobili i veicoli allestiti con sorgenti di radiazioni di tipo mobile atti a consentirne l'impiego in uno o più siti non determinabili preventivamente, come definiti all'art. 2, comma 1, punto 4, del presente disposto.

2. Sono sorgenti di radiazione mobile le apparecchiature, gli strumenti o i dispositivi presenti stabilmente nel veicolo, siano essi fissati o meno al veicolo stesso.

3. L'impiego di sorgenti radioattive a bordo di laboratori mobili, qualora in termini di attività le stesse sorgenti superino le soglie definite al comma 1 dell'art. 50 del decreto legislativo n. 101 del 2020, è soggetto all'ottenimento di un nulla osta preventivo da redigersi nelle modalità indicate agli art. 51 e 52 del decreto legislativo n. 101 del 2020.

4. I veicoli, di cui al comma 1, allestiti con sorgenti ricadenti inoltre nell'ambito di applicazione dell'art. 43 del decreto legislativo n. 101 del 2020, sono soggetti anche alla procedura di autorizzazione indicata all'art. 4 del presente decreto.

5. I veicoli classificati quali laboratorio mobile sono soggetti ad approvazione presso un ufficio della Motorizzazione civile. La tariffa da corrispondere è la N116 per collaudo in unico esemplare. Sul DU deve essere riportata la seguente annotazione: «Veicolo laboratorio mobile per il trasporto di sorgenti radioattive appartenenti alla classe 7 ADR».



Art. 9.

Gestione delle emergenze

1. Ai fini della prevenzione e della gestione degli incidenti e delle emergenze durante il trasporto, si applicano le disposizioni dell'art. 186 del decreto legislativo n. 101 del 2020.

2. I vettori autorizzati sono tenuti ad effettuare le comunicazioni previste dall'art. 186, comma 6 e comma 7, anche al Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ISIN.

Art. 10.

Disposizioni finali

1. La Circolare n. 162 del 16 dicembre 1996 del Ministero dei trasporti e della navigazione è abrogata.

2. I provvedimenti autorizzativi, le approvazioni, i certificati nonché tutti gli atti già emanati ai sensi della previgente disciplina e ancora in corso di validità, conservano a tutti gli effetti la loro efficacia.

Roma, 5 novembre 2026

Il direttore generale: SERVEDIO

26A06059

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

ORDINANZA 10 novembre 2026.

Giubileo della Chiesa cattolica 2025 – Intervento ID 13 recante «Sistemi di telecomunicazioni di nuova generazione 5G *small cell*» – Classificazione «Intervento urgente» ai sensi dell'art. 12 del «Regolamento per l'esecuzione ed il ripristino degli scavi stradali per la posa di canalizzazioni e relative opere civili e manufatti destinati alla fornitura di servizi a rete nel suolo, sottosuolo e soprassuolo di Roma Capitale», adottato con deliberazione dell'Assemblea capitolina n. 93 del 21 maggio 2026, limitatamente all'area urbana del Quarticciolo, ricadente nel territorio del Municipio Roma V, fino al 31 dicembre 2026. (Ordinanza n. 37/2026).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

Vista:

la legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», che, all'art. 1:

al comma 421, dispone la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di un Commissario straordinario del Governo, in carica fino al 31 dicembre 2026, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma, di cui al comma 420 del richiamato art. 1;

al comma 422, attribuisce al Commissario straordinario di cui al citato comma 421 la predisposizione della proposta di programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

al comma 425, dispone che: «Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 421, Commissario straordinario, limitatamente agli interventi urgenti di particolare criticità, può operare a mezzo di ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*»;

al comma 426, dispone che: «Il Commissario straordinario coordina la realizzazione di interventi ricompresi nel programma dettagliato di cui al comma 422, nonché di quelli funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 avvalendosi della società di cui al comma 427, tenendo conto, in relazione agli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420, dell'obbligo di rispettare gli obiettivi 2 intermedi e gli obiettivi finali stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

al comma 427, prevede che: «Al fine di assicurare la realizzazione dei lavori e delle opere indicati nel programma dettagliato degli interventi, nonché la realizzazione degli interventi funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, è costituita una società interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze denominata «Giubileo 2025», che agisce anche in qualità di soggetto attuatore e di stazione appaltante per la realizzazione degli interventi e l'approvvigionamento dei beni e dei servizi utili ad assicurare l'accoglienza e la funzionalità del Giubileo. […];

Visto:

il decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022, come modificato dal successivo decreto del Presidente della Repubblica del 21 giugno 2022, con il quale il Sindaco *pro tempore* di Roma Capitale, prof. Roberto Gualtieri, è stato nominato Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (di seguito Commissario straordinario), al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale;

Visto, altresì:

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024, come modificato ed integrato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 luglio 2025, con il quale, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 422, della citata legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, è stato approvato il Programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica 2025;